

## STATUTO

Art.1. -E' costituita per volontà dell'Ing. Giovanni Cottino una Fondazione denominata

### **“FONDAZIONE GIOVANNI ed ANNA MARIA COTTINO“**

La Fondazione ha sede in Torino, via Carlo Alberto 6 (presso lo Studio Fino-Richetti).

Art. 2. -E' scopo della Fondazione l'attuazione di iniziative del più alto interesse sociale, quali l'assistenza alle persone di età avanzata in condizioni economiche disagiate, la protezione sotto il profilo fisico e morale dell'infanzia comunque abbandonata o priva di assistenza, lo sviluppo dell'istruzione e della cultura negli strati meno elevati della popolazione, anche attraverso Istituti religiosi ed Opere di volontariato, la realizzazione di opere aventi particolare rilevanza sociale.

E' inoltre scopo della Fondazione la promozione e l'attuazione di attività che favoriscano lo sviluppo di studi e ricerche scientifiche in campo medico e/o tecnologico anche attraverso forme di collaborazione con atenei, centri di ricerca, enti pubblici locali, nazionali ed internazionali ed istituzioni scientifiche pubbliche e private.

La Fondazione per attuare lo scopo potrà istituire strutture e laboratori specializzati per la ricerca tecnico-scientifica mirata, istituire borse di studio, organizzare conferenze e seminari e curare pubblicazioni scientifiche.

Art. 3. -Il patrimonio della Fondazione è costituito dalla somma di euro cinquecentomila (500.000). Tale patrimonio potrà venire aumentato ed alimentato con oblazioni, donazioni, legati ed erogazioni di quanti abbiano desiderio ed amore al potenziamento della benefica istituzione.

Tutti i contributi che, a qualunque titolo, dovessero pervenire alla Fondazione, in epoca successiva alla costituzione saranno soggetti ai fini della loro destinazione a patrimonio disponibile o indisponibile a quanto espresso nell'atto di donazione dal donante o, in sua assenza, da quanto deliberato dal Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione provvede al conseguimento dei suoi scopi con le rendite del suo patrimonio.

Il Consiglio di Amministrazione provvederà all'investimento del denaro che perverrà alla Fondazione in modo sicuro e redditizio. Gli investimenti potranno essere eseguiti in beni mobili e/o immobili, nel caso di investimenti in valori mobiliari, questi dovranno essere costituiti da titoli di comprovata solidità ed a basso rischio.

Art. 4. -La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque a sette Membri, che durano in carica a tempo indeterminato e sono rieleggibili. Qualora un componente del Consiglio di Amministrazione venga a cessare dalla carica per morte, dimissioni o rinuncia, il fondatore, vita sua natural durante, si riserva la facoltà di provvedere alla sua sostituzione. Successivamente, il nominativo dell'Amministratore che sostituisca quello cessato verrà deliberato dalla maggioranza

degli amministratori rimasti in carica, preferibilmente tra i parenti o gli affini del fondatore Ing. Giovanni Cottino ovvero tra i soggetti designati dal consigliere cessato. Nel caso in cui non si formi la maggioranza per la sostituzione, prevarrà il voto del Presidente in carica ovvero, in sua mancanza, quello del Vice Presidente.

Art. 5. -Il Consiglio di Amministrazione della Fondazione nomina tra i propri membri il Presidente e il Vice Presidente, che durano in carica cinque anni e potranno essere riconfermati. La carica di Presidente spetterà di diritto , vita sua durante, al fondatore Ingegnere Giovanni Cottino, il quale potrà in ogni momento rinunciarvi.

Art. 6. - Il Consiglio di Amministrazione:

- a) approva entro il mese di dicembre il conto preventivo dell'anno seguente ed entro il mese di febbraio il conto consuntivo dell'anno precedente;
- b) amministra il patrimonio della Fondazione gestendo le entrate ordinarie e straordinarie e dispone le rendite a favore delle persone od enti che il Consiglio riterrà di beneficiare;
- c) adotta tutti i provvedimenti che riterrà necessari od anche soltanto opportuni per il funzionamento dell'Ente e per il raggiungimento degli scopi dallo stesso previsti;
- d) apporta allo Statuto dell'Ente le variazioni che saranno ritenute opportune o richieste da particolari normative, previa le necessarie autorizzazioni da parte dell'Autorità Governativa.

Art. 7. -Il Presidente ha la rappresentanza legale della Fondazione di fronte ai terzi ed in giudizio. Inoltre il Presidente:

- a) convoca il Consiglio di Amministrazione e lo presiede proponendo le materie da trattare nelle rispettive adunanze;
- b) firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati;
- c) sorveglia il buon andamento amministrativo della Fondazione;
- d) cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario;
- e) provvede all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio e ai rapporti con le autorità tutorie;
- f) adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno riferendo nel più breve tempo al Consiglio.

In caso di mancanza o di impedimento del Presidente ne fa le veci il Vice Presidente od il membro del Consiglio più anziano di età.

Art. 8. -Il Consiglio di Amministrazione si raduna di norma in seduta ordinaria due volte all'anno e straordinariamente ogni qualvolta il Presidente lo giudichi necessario o ne sia fatta richiesta scritta da due dei suoi membri.

La convocazione è fatta dal Presidente con invito scritto diramato almeno otto giorni prima, con l'indicazione dell'ordine del giorno da trattare.

Art. 9. -Le adunanze del Consiglio di Amministrazione sono validamente costituite se è presente la maggioranza dei membri che lo compongono.

E' ammessa la possibilità che le adunanze del Consiglio di Amministrazione si tengano in teleconferenza e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati dal Presidente e sia loro consentito di seguire la discussione , intervenire e votare in tempo reale.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta ed a votazione palese salvo quanto disposto nell'ultimo comma del presente articolo.

In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.

L'adozione di deliberazioni concernenti modifiche statutarie e/o iniziative di importo superiore ad euro duecentocinquantamila (250.000) richiedono il voto favorevole della totalità meno uno dei consiglieri in carica.

L'adozione di deliberazioni concernenti operazioni a favore di beneficiari direttamente o indirettamente collegati ad uno o più membri del Consiglio di Amministrazione richiede il voto favorevole della totalità dei consiglieri in carica.

Art. 10. -I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono essere trascritti in ordine cronologico su apposito registro e devono essere sottoscritti dal Presidente e dal Segretario ed approvati nell'adunanza immediatamente successiva.

Art. 11. – Il Segretario viene nominato dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione anche all'esterno del Consiglio stesso. Il Segretario redige i verbali delle adunanze consiliari, qualora per essi non sia prescritta la forma dell'atto pubblico, custodisce e conserva i documenti della Fondazione. Il Consiglio provvede a determinare gli altri compiti e la retribuzione del segretario.

Art. 12. –I componenti il Consiglio di Amministrazione percepiscono un gettone di presenza determinato annualmente dal Consiglio di importo non superiore ad Euro duemila (2.000) pro capite annuo. Spetta comunque il rimborso delle eventuali spese sostenute per ragione dell'ufficio. Il Consiglio può delegare talune delle sue attività gestionali ad uno o più dei suoi Membri, determinando anche un eventuale riconoscimento economico ai Consiglieri delegati che sarà definito di colta in volta in riferimento all'impegno richiesto.

Art.13. -La gestione finanziaria viene controllata da un collegio di tre Revisori dei Conti eletti dal Consiglio di Amministrazione. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

I Revisori dei Conti provvedono al riscontro della gestione finanziaria, accertano la regolare tenuta delle scritture contabili , esprimono il proprio parere mediante apposite relazioni sul bilancio.

I Revisori dei Conti possono assistere alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nelle quali viene presentato il bilancio.

Art. 14. -L'esercizio finanziario della Fondazione ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Art. 15. -In caso di estinzione della Fondazione, da qualunque causa determinata, il suo patrimonio verrà devoluto alla Casa della Divina Provvidenza (detta Cottolengo) di Torino.

Torino, li 17 settembre 2012